

REGOLAMENTO (CE) N. 2266/95 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione ⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1995 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995, presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2699/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.